



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605

-----0000000-----

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 26

Data 16/03/2017

OGGETTO: **Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Approvazione nuove tariffe per l'anno 2017**

L'anno duemiladiciasette , il giorno sedici, del mese di marzo..alle ore 18,45, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Grazioli Silvio	Sindaco	x	
2	Salvatori Pietro	Vice Sindaco	x	
3	Mari Stefania	Assessore		x

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Presiede l'Avv. Grazioli Silvio , nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta la dott .La Torre Pietro., segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato altresì l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 19/04/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 1821 abitanti;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e successive modificazioni ed integrazioni;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di di chiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Note: Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Data

09.03.14



Il Responsabile del Servizio Finanziario

fto..... *Paola Antonicelli*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.



Comune di Trevi nel Lazio

(Provincia di Frosinone)

Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605

-----0000000-----
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

TARIFFE COMMISURATE AI METRI QUADRATI

PUBBLICITA' ORDINARIA

Tariffe previste dall'Art. 12 comma 1, D.Lgs 15/11/1993 n. 507 come modificate dall'art. 1 del DPCM 16/02/2001, n. 388 e incrementate secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 14/02/2003

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nelle tipologie successive.

TARIFFA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE FINO A 1 METRO QUADRATO				
	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
ORDINARIA	EURO 1,30	EURO 2,60	EURO 3,90	EURO 13,00
LUMINOSA	EURO 2,60	EURO 5,20	EURO 7,80	EURO 26,00

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE OLTRE 1 METRO QUADRATO FINO A 5,5 METRI QUADRATI				
	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
ORDINARIA	EURO 1,50	EURO 3,00	EURO 4,50	EURO 15,00
LUMINOSA	EURO 3,00	EURO 6,00	EURO 9,00	EURO 30,00

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE TRA 5,5 E 8,5 METRI QUADRATI				
	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
ORDINARIA	EURO 2,25	EURO 4,50	EURO 6,75	EURO 22,50
LUMINOSA	EURO 4,50	EURO 9,00	EURO 13,50	EURO 45,00

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE OLTRE 8,5 METRI QUADRATI				
	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
ORDINARIA	EURO 3,00	EURO 6,00	EURO 9,00	EURO 30,00
LUMINOSA	EURO 6,00	EURO 12,00	EURO 18,00	EURO 60,00

INSEGNE DI ESERCIZIO

INSEGNE DI SUPERFICIE FINO A 5 METRI QUADRATI

Esenti ai sensi del disposto di cui all'art. 17, comma 1bis, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, così come introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Legge finanziaria 2002".

INSEGNE DI ESERCIZIO DI SUPERFICIE SUPERIORE A 5 METRI QUADRATI

Imposta dovuta per l'intera superficie, con riferimento alla pubblicità ordinaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 bis, comma 5, del D.L. 22.02.2002, n. 13, convertito in Legge 24.04.2002, n. 75.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Art. 13 comma 1 e 2 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

PER CONTO PROPRIO O ALTRUI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI VEICOLI IN GENERE, VETTURE, BATTELLI, BARCHE E SIMILI, DI USO PUBBLICO O PRIVATO

STESSE TARIFFE DELL'IMPOSTA ORDINARIA

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER CONTO ALTRUI

Art. 14 comma 1 e 2 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

PER CONTO ALTRUI CON INSEGNE, PANNELLI O ALTRE ANALOGHE STRUTTURE CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO DI DIODI LUMINOSI, LAMPADINE E SIMILI PROGRAMMATE IN MODO DA GARANTIRE LA VARIABILITA' O L'INTERMITTENZA DEL MESSAGGIO.

TARIFFA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE FINO A 1 METRO QUADRATO			
1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
EURO 3,90	EURO 7,80	EURO 11,70	EURO 39,00

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE OLTRE 1 METRO QUADRATO			
1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
EURO 5,00	EURO 10,00	EURO 15,00	EURO 50,00

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI
LUMINOSI E PROIEZIONI PER CONTO PROPRIO**

Art. 14 comma 3 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

PER CONTO PROPRIO CON INSEGNE, PANNELLI O ALTRE ANALOGHE STRUTTURE
CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO DI DIODI LUMINOSI, LAMPADINE E SIMILI
PROGRAMMATE IN MODO DA GARANTIRE LA VARIABILITA' O L'INTERMITTENZA
DEL MESSAGGIO.

TARIFFA PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE FINO A 1 METRO QUADRATO			
1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
EURO 1,90	EURO 3,80	EURO 5,70	EURO 19,00

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE OLTRE 1 METRO QUADRATO			
1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
EURO 2,50	EURO 5,00	EURO 7,50	EURO 25,00

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI
TRASVERSALI E SIMILI**

Art. 15 comma 1 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE FINO A 1 METRO QUADRATO	
Per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	EURO 13,00 al mq

PER PUBBLICITA' DI SUPERFICIE OLTRE 1 METRO QUADRATO	
Per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	EURO 15,00 al mq

TARIFFE NON COMMISURATE AI METRI QUADRATI

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Art. 13 comma 3 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O
ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO

Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg	EURO 89,00
Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg	EURO 59,00
Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	EURO 30,00

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE

Art. 14 comma 4 e 5 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO ATTRAVERSO DIAPOSITIVE,
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI E PARETI
RIFLETTENTI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI MESSAGGI E DALLA
SUPERFICIE ADIBITA ALLA PROIEZIONE

Di durata inferiore a 30 giorni	EURO 2,40 al giorno
Di durata superiore a 30 giorni	EURO 1,20 al giorno

PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE, ECC. , COMPRESO LANCIO

Art. 15 comma 2 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

Per ogni giorno o frazione	EURO 59,00
----------------------------	------------

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI
FRENATI E SIMILI**

Art. 15 comma 3 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

Per ogni giorno o frazione

EURO 29,50

**PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE**

Art. 15 comma 4 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

INDIPENDENTEMENTE DALLA MISURA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DALLA
QUANTITA' DEL MATERIALE

Per ogni giorno o frazione

EURO 2,40 a persona

**PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI
APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI**

Art. 15 comma 5 D.Lgs 15/11/1993, n. 507

Per ogni giorno o frazione

EURO 7,40 per postazione

R I D U Z I O N I

LA TARIFFA DELL'IMPOSTA E' RIDOTTA ALLA META' PER PUBBLICITA':

- 1) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.